



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 26 FEBBRAIO 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato:

COMUNICATO UFFICIALE N. 176 inerente la Tutela Assicurativa Tesserate L.N.D. – Garanzia danno estetico.

CIRCOLARE N. 34 avente per oggetto: Legge di stabilità 2015 - Nuovo ravvedimento operoso – Effetti e comportamenti delle società della L.N.D. – Casi di esclusione dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
DE ROSE	ALEX	30.06.1999	ASD FAGNANO	25.02.2015	18.12.2015
LOPILATO	NICOLA	24.12.1999	ASD BADOLATO	25.02.2015	21.10.2015
PROCOPIO	LUCA SANTO	21.02.2000	ASD BUSSOLAVIS	23.02.2015	18.09.2015
VALENZISI	ANGELO	28.06.2000	AS ELETTRROMEGA POLISTENA C5	24.02.2015	05.11.2015

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE CRONACHE TELEVISIVE

Si trascrive di seguito l'elenco delle Emittenti radiotelevisive che, previa apposita richiesta formulata nel rispetto di quanto previsto con apposito Regolamento riportato nel C.U. n. 1 dell' 1 luglio 2014, sono state autorizzate ad esercitare il diritto di cronaca radiotelevisiva per le gare organizzate dal Comitato Regionale Calabria dei campionati dilettantistici:

ESPERIA TV srl di Crotone (KR)

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE

I calciatori sotto elencati sono convocati per lunedì 02 marzo 2015, alle ore 15,00, presso Palazzetto Sport di Filadelfia sito Via IV Novembre, per effettuare un raduno selettivo della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque, in vista della 54^a edizione del "Torneo delle Regioni".

Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno.

Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	BARNI	FRANCESCO	16.08.1996	ASD	ANDRE
2.	CORAPI	WALTER	17.02.1997	ASD	ANDRE
3.	MIGLIARESE	MAURO	02.05.1996	ASD	ANDRE
4.	POLITI	ALESSANDRO	11.10.1996	ASD	ANDRE
5.	ARCELLA	SIMONE	08.07.1994	ASD	BULLDOG VIBO C5
6.	TOMAINO	GIUSEPPE	05.12.1995	ASD	BULLDOG VIBO C5
7.	BOGHEAN	ALEXANDRU	08.02.1996	F.C.	CITTA DI VIBO VALENTIA C5
8.	MARCHIO	SALVATORE	26.06.1995	F.C.	CITTA DI VIBO VALENTIA C5
9.	BRANCATI	ROBERTO	10.07.1996	ASD	FIVE SOCCER CATANZARO
10.	STARACE	DOMENICO	27.07.1997	ASD	FIVE SOCCER CATANZARO
11.	LAGROTTERIA	SALVATORE	29.07.1996	ASD	FUTSAL SERRA
12.	VENTRICI	FRANCESCO	20.08.1997	ASD	FUTSAL CLUB FILADELFIA
13.	ANELLO	ALESSANDRO	13.07.1996	ASD	FUTSAL CLUB FILADELFIA
14.	D'ASTOLI	ALESSANDRO	25.12.1995	ASD	FUTSAL CLUB FILADELFIA
15.	PANZARELLA	FRANCESCO	25.07.1997	ASD	FUTSAL CLUB FILADELFIA
16.	BUONAMORE	ANDREA	02.05.1996	SSD	FUTSAL ENOTRIA
17.	MONTEROSSO	LUIGI	16.12.1997	SSD	FUTSAL ENOTRIA
18.	NIGRI	ALESSANDRO	04.04.1996	SSD	FUTSAL ENOTRIA
19.	PAUROSIO	SIMONE	07.08.1996	SSD	FUTSAL ENOTRIA
20.	BONAZZA	COSIMO G.	10.02.1998	ASD	FUTSAL SERRA
21.	DE RAFFAELE	DIEGO	17.04.1999	ASD	FUTSAL SERRA
22.	D'AGOSTINO	MARIO	06.05.1997	ASD	LAMEZIA SOCCER
23.	DONATO	LUIGI	23.09.1997	ASD	LAMEZIA SOCCER
24.	GRANDINETTI	GIOVANNI	23.01.1997	ASD	LAMEZIA SOCCER
25.	MONTESANTI	LUCA	02.12.1997	ASD	LAMEZIA SOCCER
26.	TAVELLA	ANTONIO	27.05.1996	ASD	LAMEZIA SOCCER
27.	MONTEVERDI	FRANCESCO M.	08.11.1997	ASD	TRE COLLI FUTSAL CATANZARO
28.	TALLERICO	ALESSANDRO	30.03.1996	ASD	TRE COLLI FUTSAL CATANZARO
29.	CIACCIO	FRANCESCO	29.07.1996	ASD	TRECOLLI FUTSAL CATANZARO
30.	ROCCA	LUCA	24.01.1997	ASD	TRECOLLI FUTSAL CATANZARO

STAFF

Dirigente Accompagnatore	Luppino Domenico
Dirigente	Della Torre Giuseppe
Commissario Tecnico	Molluso Giuseppe
Medico	Funari Franco
Collaboratore	Ciciarello Luigi
Massaggiatore	Celi Maurizio

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE

I calciatori sotto elencati sono convocati per martedì 3 marzo 2015, alle ore 16,00, presso Palazzetto Sport Comunale di LOCRI sito in C.da Licino, per effettuare un raduno selettivo della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque, in vista della 54^a edizione del "Torneo delle Regioni".

Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno.

Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	COSTANTINO	FRANCESCO	24.08.1995	USD	LAGANADI C5
2.	DEL GIUDICE	SALVATORE	21.11.1996	USD	LAGANADI C5
3.	LONGO	CLAUDIO	27.03.1996	USD	LAGANADI C5
4.	MORONI	GIORGIO	04.03.1996	USD	LAGANADI C5
5.	SINICROPI	GIOVANNI	13.12.1996	USD	LAGANADI C5
6.	ALBINO	MARCO	14.05.1996	ACSD	LUDOS VECCHIA MINIERA
7.	BABUSCIA	ANTONINO	16.04.1997	ACSD	LUDOS VECCHIA MINIERA
8.	IRACA	ANTONINO	01.07.1997	ACSD	LUDOS VECCHIA MINIERA
9.	BARILLA	PASQUALE	02.01.1995	ASD	P.G.S. AURORA GALLICO
10.	DE GIOVANNI	FRANCESCO	04.11.1996	ASD	P.G.S. AURORA GALLICO
11.	DITTO	ANDREA	04.11.1996	ASD	P.G.S. AURORA GALLICO
12.	LUCISANO	COSIMO	29.09.1998	ASD	P.G.S. AURORA GALLICO
13.	MODAFFERI	ANTONINO	21.12.1996	ASD	P.G.S. AURORA GALLICO
14.	VERDUCI	DOMENICO	19.12.1996	ASD	P.G.S. AURORA GALLICO
15.	BUDA	SIMONE	18.07.1997	ASD	PGS UNIVERSAL
16.	CANNIZZARO	ROCCO	10.11.1996	ASD	PGS UNIVERSAL
17.	CHIRICO	SALVATORE	11.10.1996	ASD	PGS UNIVERSAL
18.	IANNO	GABRIELE	07.03.1995	ASD	PGS UNIVERSAL
19.	IDONE	DAVIDE	26.07.1996	ASD	PGS UNIVERSAL
20.	SAHA	MOHAMMED S.	30.08.1997	ASD	PGS UNIVERSAL
21.	SAHA	MOHAMMED L.	30.08.1997	ASD	PGS UNIVERSAL
22.	ZADERA	FRANCESCO	17.04.1997	ASD	PGS UNIVERSAL
23.	DAHIRI	SAAD	10.07.1996	APD	REGGIO FOOTBALL CLUB
24.	FAMA	ANTONINO	12.11.1995	APD	REGGIO FOOTBALL CLUB
25.	FORO	PAOLO	18.10.1996	APD	REGGIO FOOTBALL CLUB
26.	PILO	DARIO	01.06.1996	ASD	SOCCER LAB 2009
27.	RIGGIO	FRANCESCO	18.08.1997	ASD	SOCCER LAB 2009
28.	BARRECA	GIUSEPPE	03.08.1996	ASD	ZEFHIR MEGA FIVE
29.	CALABRO	BRUNO	21.01.1996	ASD	ZEFHIR MEGA FIVE
30.	DIENI	ANTONIO	04.12.1995	ASD	ZEFHIR MEGA FIVE
31.	GATTUSO	AURELIO	06.02.1996	ASD	ZEFHIR MEGA FIVE
32.	GATTUSO	DANIELE	11.01.1996	ASD	ZEFHIR MEGA FIVE
33.	MINNITI	VINCENZO	20.06.1996	ASD	ZEFHIR MEGA FIVE
34.	SARICA	GIUSEPPE	20.09.1996	ASD	ZEFHIR MEGA FIVE

STAFF

Dirigente Accompagnatore	Luppino Domenico
Dirigente	Della Torre Giuseppe
Commissario Tecnico	Molluso Giuseppe
Medico	Funari Franco
Collaboratore	Ciciarello Luigi
Massaggiatore	Celi Maurizio

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Le calciatrici sotto elencate sono convocate per mercoledì 4 marzo 2015, alle ore 15,00 presso Palazzetto Sport di MAIDA, sito Via del Progresso per effettuare un raduno selettivo della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque, in vista della 54^a edizione del "Torneo delle Regioni".

Le stesse dovranno presentarsi all'appuntamento, munite del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno.

Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	PELLEGRINA	ERIKA	12.08.1995	FC	CORTALE ASD
2.	SAVAIA	ROSANNA	07.06.1991	FC	CORTALE ASD
3.	ANANIA	GIADA	01.11.1995	ASD	CUTRO
4.	GROTTERIA	ALESSANDRA	19.06.1993	ASD	CUTRO
5.	LETO	SOLIDEA	13.02.1994	ASD	CUTRO
6.	SANTORO	DEBORA	24.07.1995	ASD	CUTRO
7.	BEVACQUA	M. SANTINA	20.07.1991	ASD	MARACANA CALCIO A 5
8.	MERANTE	M. TERESA	13.04.1997	ASD	MARACANA CALCIO A 5
9.	MERANTE	M. GRAZIA	13.04.1997	ASD	MARACANA CALCIO A 5
10.	MONIACI	ROBERTA	12.07.1992	ASD	MARACANA CALCIO A 5
11.	PROCOPIO	MARTINA	30.12.1995	ASD	MARACANA CALCIO A 5
12.	TALARICO	CATERINA	03.04.1996	ASD	MARACANA CALCIO A 5
13.	CHIELLINO	LUCIA	27.05.1992	POL	NUOVA ROSARNESE
14.	DERACO	CARLA	08.06.1996	POL	NUOVA ROSARNESE
15.	GERACE	AZZUURRA	13.06.1997	POL	NUOVA ROSARNESE
16.	LOPREVITE	FRANCESCA	17.06.1996	POL	NUOVA ROSARNESE
17.	MACRI	ALESSIA	11.05.1999	POL	NUOVA ROSARNESE
18.	MACRI	MARINA	27.01.1997	POL	NUOVA ROSARNESE
19.	MALLAMACE	GRAZIA	19.04.1996	POL	NUOVA ROSARNESE
20.	BAGNATO	SOFHIE	25.10.1994	ASD	ROYAL TEAM LAMEZIA
21.	CARAVELLA	VALENTINA	20.01.1998	ASD	ROYAL TEAM LAMEZIA
22.	MARRAZZO	ALESSANDRA	27.05.1989	ASD	ROYAL TEAM LAMEZIA
23.	SCICCHITANO	DOMENICA	27.01.1991	ASD	ROYAL TEAM LAMEZIA
24.	BENTIVOGLIO	SIMONA	13.03.1992	ASD	VIBO CALCIO A 5
25.	FERRAZZO	MONICA	10.11.1997	ASD	VIBO CALCIO A 5
26.	FLORIO	DOMENICA	22.07.1993	ASD	VIBO CALCIO A 5
27.	MAZZITELLI	VALENTINA	30.01.1989	ASD	VIBO CALCIO A 5
28.	NAPPI	ALESSIA	07.06.1999	ASD	VIBO CALCIO A 5
29.	PELLEGRINO	LAURA	11.01.2001	ASD	VIBO CALCIO A 5
30.	PIPERNO	PAOLA	18.05.1999	ASD	VIBO CALCIO A 5
31.	SORRENTINO	MIRIAM	08.06.1999	ASD	VIBO CALCIO A 5

STAFF

Dirigente Accompagnatore	Luppino Domenico
Dirigente	Della Torre Giuseppe
Commissario Tecnico	Fragola Samanta
Medico	Funari Franco
Collaboratore	Ciciarello Luigi
Massaggiatore	Celi Maurizio

CAMPIONATO ECCELLENZA

Modifiche al programma gare

Gara SAMBIASE LAMEZIA 1923 = VIBONESE CALCIO SRL del 01.03.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito disponibilità campo per come disposto dal Comune di Lamezia Terme, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale "G. Renda" di Lamezia Terme/Sambiasse sito in Loc. Savutano.

Gara CUTRO = CALCIO GALLICO CATONA del 01.03.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale "S. Antonio" di Isola Capo Rizzuto, sito in Loc. Sant' Antonio (max 500 spett. per disposizione emanata dal Comune di Isola Capo Rizzuto).

Gara GUARDAVALLE ASD = CALCIO ACRI SCSD del 01.03.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, a seguito degli impegni della società FC Calcio Acri SCSD nella Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti (gara andata – quarti in programma mercoledì 4 marzo 2015) e ratifica accordi intercorsi, viene anticipata a sabato 28 febbraio 2015, ore 15.00.

Recuperi

Recupero Gare

CASTROVILLARI CALCIO = CALCIO GALLICO CATONA

SERSALE = BRANCALEONE

Il recupero delle gare a margine, viene fissato per mercoledì 11 marzo 2015, ore 15.00.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Modifiche al programma gare

Gara COTRONEI 1994 = CITTA AMANTEA 1927 del 01.03.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a sabato 28 febbraio 2015, ore 15.00.

Recuperi

Recupero Gare

ROGGIANO CALCIO 1973 = SANT ANNA

TORRETTA = TREBISACCE

DELIESE = RIZZICONI CALCIO

Il recupero delle gare a margine, viene fissato per mercoledì 11 marzo 2015, ore 15.00.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Modifiche al programma gare

Gara CITTA DI SIDERNO = S. CRISTINA del 01.03.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, per impegno in gara di Coppa Calabria della società Città di Siderno (mercoledì 4.03.2015) e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a sabato 28 febbraio 2015, ore 15.00.

Gara PARENTI = APRIGLIANO CALCIO del 08.03.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, onde evitare concomitanza con altra manifestazione e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a sabato 7 marzo 2015, ore 15.00.

Recuperi

Recupero Gare

CARIATI = YOUNG BOYS CASSANO

TERINA = REAL PIANOPOLI

BOVALINESE = BIANCHESE

Il recupero delle gare a margine, viene fissato per mercoledì 11 marzo 2015, ore 15.00.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

Segreteria

MODIFICA RECAPITI SOCIETA' A.S.D. FUTSAL SERRA – Gir. B

Si riporta di seguito il nuovo recapito telefonico della sotto elencata società:

A.S.D. FUTSAL SERRA num. tel. 329.8895602

Modifiche al programma gare

Gara BULLDOG VIBO C5 = LUDOS VECCHIA MINIERA del 07.03.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà alle ore 16.30, sul campo "Poliivalente" di Stefanaceni, sito in Via C. Alvaro.

Recuperi

Recupero Gara CITTA DI FUSCALDO = LAMEZIA SOCCER

Il recupero della gara a margine, viene fissato per mercoledì 4 marzo 2015, ore 15.00.

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE CALCIO A CINQUE

Modifiche al programma gare

Gara FUTSAL KROTON = NORMANNA del 01.03.2015 (ore 11.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione, si disputerà sul campo Palasport "Palakro" di CROTONE, sito in Via G. da Fiore – Loc. Bernaro.

Gara TRE COLLI FUTSALCATANZARO = CATANZAROC5STEFANOGALLO79 del 01.03.2015 (ore 11.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione, si disputerà sul campo "Scuola Agraria" di Catanzaro, sito in Via V. Cortese - Biodiversità.

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE MEMORIAL "S. GALLO"**Segreteria****SOCIETA' QUALIFICATE 4° TURNO - SEMIFINALI**

Visti i risultati conseguiti nelle gare del 3° Turno, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 49 del 22/10/2014, si riportano di seguito le società qualificate al 4° Turno della Coppa Calabria Calcio a Cinque " Memorial S. Gallo" ed i relativi accoppiamenti:

A.S.D. FUTSAL FUSCALDO
A.S.D. COMPENSORIO PRESILANO
POL. NUOVA ROSARNESE
A.S.D. POLISPORTIVA MOLOCHIESE

ACCOPPIAMENTI GARE 4° TURNO - SEMIFINALI**Gare Andate mercoledì 04.03.2015 (ore 15.00)**

COMPENSORIO PRESILANO FUTSAL FUSCALDO
NUOVA ROSARNESE POLISPORTIVA MOLOCHIESE (*)

Gare Ritorno mercoledì 18.03.2015 (ore 15.00)

FUTSAL FUSCALDO COMPENSORIO PRESILANO
POLISPORTIVA MOLOCHIESE NUOVA ROSARNESE

(*) accoppiamenti scaturiti da apposito sorteggio

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE**Modifiche al programma gare****Gara CUTRO = POLISPORTIVA SPIXANA del 28.02.2015 (ore 15.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a domenica 1 marzo 2015, ore 15.00.

Gara CORTALE ASD =NUOVA ROSARNESE del 01.03.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo PALASPORT di MAIDA, sito in Via del Progresso.

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/02/2015

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara (recupero gare)

GIRONE A - 6 Giornata - R			
CALCIO ACRI S.C.S.D.	- CASTROVILLARI CALCIO	1 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R			
BOCALE CALCIO 1983	- GUARDAVALLE A.S.D.	4 - 0	
(1) CALCIO ACRI S.C.S.D.	- PAOLANA	1 - 0	
CASTROVILLARI CALCIO	- CALCIO GALLICO CATONA	N.D.	M
CORIGLIANO SCHIAVONEA	- CUTRO	1 - 4	
ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	- SAMBIASE LAMEZIA 1923	1 - 1	
SERSALE	- BRANCALEONE	N.D.	F
TAURIANOVESE A.S.D.	- SCALEA 1912	3 - 1	
VIBONESE CALCIO S.R.L.	- PALMESE A.S.D.	0 - 1	

(1) - disputata il 21/02/2015

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R				GIRONE B - 8 Giornata - R			
(1) CITTA AMANTEA 1927	- AUDACE ROSSANESE	0 - 0		CALCIO CITTANOVESE	- AURORA REGGIO	3 - 0	
FILOGASO	- LUZZESE CALCIO 1965	0 - 1		CAULONIA 2006	- SORIANO 2010	0 - 0	
JUVENILIA ALTO JONIO	- COTRONEI 1994	1 - 1		DELIESE	- RIZZICONI CALCIO	N.D.	M
ROCCABERNARDA A.S.D.	- GARIBALDINA	0 - 1		LOCRI 1909	- MARINA DI GIOIOSA	1 - 1	
ROGGIANO CALCIO 1973	- SANT'ANNA	N.D.	M	POLISTENA	- BIANCO CALCIO	3 - 0	GST
SAN FILI CALCIO 1926	- PROMOSPORT	1 - 2		(1) REGGIOMEDITERRANEA	- BAGNARESE	2 - 0	
SAN LUCIDO	- SPORTING CLUB DAVOLI	2 - 2		(1) SAN GIUSEPPE CALCIO	- GIOIOSA JONICA A.S.D.	4 - 0	
TORRETTA	- TREBISACCE	N.D.	M	VILLESE CALCIO	- SERRESE	0 - 0	

(1) - disputata il 21/02/2015

(1) - disputata il 21/02/2015

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/02/2015

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara (recupero gare)

GIRONE C - 2 Giornata - R			
PARENTI	- REAL PIANOPOLI	4 - 1	

GIRONE A - 3 Giornata - R			
CASALI PRESILANI 1973	- CARIATI	0 - 0	
GEPPINO NETTI	- MARINA DI SCHIAVONEA 1960	2 - 2	

GIRONE B - 3 Giornata - R			
PETRONA	- REAL CERVA	0 - 0	

GIRONE C - 3 Giornata - R			
BORGIA 2007	- NICOTERA	1 - 0	
MARINA DI NICOTERA	- APRIGLIANO CALCIO	0 - 0	
REAL PIANE CRATI	- FILADELFIA	2 - 0	
TERINA	- LAUREANESE	1 - 2	

GIRONE D - 3 Giornata - R			
CALCIO SANFERDINANDO	- VAL GALLICO	0 - 1	
MAMMOLA	- CITTA DI SIDERNO 1911	0 - 3	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R				GIRONE B - 6 Giornata - R			
BELVEDERE 1963	- SOFIOTA	1 - 0	M	ATLETICO BOTRICELLO	- PAPANICE	5 - 0	D
BRUTTIUM COSENZA	- CERZETO K91	0 - 0		CASABONA CALCIO	- CHIARAVALLE CALCIO	A.R.	
CARIATI	- YOUNG BOYS CASSANO	N.D		CSI STALETTI	- BADOLATO	2 - 1	
(1) FIUMEFREDDO	- REAL SAN MARCO	2 - 0		MESORACA	- REAL BOTRO	1 - 3	
(1) MARINA DI SCHIAVONEA 1960	- KROSIA	4 - 0		(1) MINIERI KING ELETTRICA	- PETRONA	3 - 1	
MIRTO CROSIA	- CASALI PRESILANI 1973	0 - 0		(1) REAL CERVA	- TAVERNA	2 - 1	
OLYMPIC ACRI	- S.AGATA D ESARO	1 - 1		SCANDALE	- NUOVA TORRE MELISSA	3 - 1	
SPORTING TERRANOVA	- GEPPINO NETTI	1 - 5		SILANA 1947	- REAL CATANZARO 1969	5 - 1	
(1) - disputata il 21/02/2015				(1) - disputata il 21/02/2015			

GIRONE C - 6 Giornata - R			
ATLETICO MAIDA	- MARINA DI NICOTERA	3 - 0	M
EURO GIRIFALCO	- REAL PIANE CRATI	4 - 2	
FILADELFIA	- APRIGLIANO CALCIO	3 - 2	
LAUREANESE	- ROMBIOLESE	2 - 0	
NICOTERA	- SAN CALOGERO	1 - 4	
PARENTI	- SCOMMETTENDO.IT FRONTI	0 - 2	
SAN GREGORIO D IPPONA	- BORGIA 2007	2 - 0	
TERINA	- REAL PIANOPOLI	N.D.	
(1) - disputata il 21/02/2015			

GIRONE D - 6 Giornata - R			
(1) ANTONIMINA	- AFRICO	0 - 3	M
BOVALINESE	- BIANCHESE	N.D.	
CITTA DI SIDERNO 1911	- REAL	3 - 0	
NUOVA ROSARNESE	- MAMMOLA	2 - 0	
(1) PALIZZI CALCIO	- GREFFA MOSORROFA	2 - 0	
(1) S.CRISTINA	- BIVONGI PAZZANO	2 - 4	
STILESE A TASSONE	- CALCIO SANFERDINANDO	2 - 1	
VAL GALLICO	- MARINES	1 - 1	
(1) - disputata il 21/02/2015			

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2015**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
AMANTEA CALCIO A CINQUE	- BOVALINO CALCIO A CINQUE	3 - 1
BARCOLLANDO CALCIO A 5	- POLISPORTIVA FUTURA	2 - 4
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	- FUTSAL ENOTRIA	2 - 2
CITTA DI FIORE C5	- REAL ROGIT	0 - 0
FIVE SOCCER CATANZARO	- ZEFHIR MEGA FIVE	5 - 1
ROGLIANESE CALCIO A 5	- CITTA DI VIBO VALENTIA C5	2 - 3
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- FUTSAL KROTON	7 - 1

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/02/2015**

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara (recupero gare)

GIRONE A - 3 Giornata - R		
CITTA DI FUSCALDO	- LAMEZIA SOCCER	N.D.
REAL LUZZESE CALCIO A 5	- SILVER CITY	7 - 6

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			GIRONE B - 6 Giornata - R		
CITTA DI BISIGNANO FUTSAL	- REAL LUZZESE CALCIO A 5	7 - 3	BOVA MARINA C5	- POLISTENA CALCIO A 5	7 - 3
CITTA DI PAOLA CALCIO A 5	- I NOVELLI 93 CARIATI	10 - 4	BULLDOG VIBO C5	- FUTSAL SERRA	9 - 7
HELLAS CIRO MARINA	- TRE COLLI FUTSALCATANZARO	5 - 2	EDILFERR CITTANOVA C5	- SENSATION PROFUMERIE C5	10 - 5
LA SPORTIVA TRAFORO	- FIVE FALERNA STELLA MARIS	6 - 3	ELETTROMEGA POLISTENA C5	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	1 - 4
LAMEZIA SOCCER	- COSTA DEL LIONE CALCIO 5	3 - 2	LAGANADI	- VIRTUS CALCIO A 5	5 - 5
MM CLUB SPORT	- SURDO C5	6 - 4	ROCCELLA	- LUDOS VECCHIA MINIERA	3 - 3
SILVER CITY	- CITTA DI FUSCALDO	7 - 3			

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22-23/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
CITTA DI FIORE C5	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	3 - 2	
LA SPORTIVA TRAFORO	- HELLAS CIRO MARINA	1 - 9	
MM CLUB SPORT	- I NOVELLI 93 CARIATI	13 - 2	
REAL ROGIT	- ODISSEA 2000 ROSSANO C5	13 - 2	

GIRONE B - 6 Giornata - R			
CITTA DI FUSCALDO	- JORDAN MU BCC MEDIOCRATI	3 - 4	
CITTA DI PAOLA CALCIO A 5	- XEROX CHIANELLO DLF PAOLA	3 - 9	
REAL LUZZESE CALCIO A 5	- SURDO C5	6 - 4	

GIRONE C - 6 Giornata - R			
CATANZAROC5STEFANO GALLO79	- FUTSAL KROTON	1 - 6	
FIVE SOCCER CATANZARO	- BARCOLLANDO CALCIO A 5	7 - 6	
FUTSAL ENOTRIA	- TRE COLLI FUTSALCATANZARO	4 - 4	
NORMANNA	- ANDRE	2 - 12	

GIRONE D - 6 Giornata - R			
CITTA DI VIBO VALENTIA C5	- BULLDOG VIBO C5	2 - 4	
COSTA DEL LIONE CALCIO 5	- LAMEZIA SOCCER	0 - 5	
SILVER CITY	- FIVE FALERNA STELLA MARIS	8 - 8	

GIRONE E - 6 Giornata - R			
EDILFERR CITTANOVA C5	- ROCCELLA	8 - 7	
FANTASTIC FIVE SIDERNO	- BOVALINO CALCIO A CINQUE	5 - 9	
POLISTENA CALCIO A 5	- ELETTROMEGA POLISTENA C5	6 - 7	
SENSATION PROFUMERIE C5	- VIRTUS CALCIO A 5	6 - 0	GST

GIRONE F - 12 Giornata - R			
FUTSAL MELITO	- CALCIO A 5 FATA MORGANA	5 - 6	
(1) LAGANADI	- LUDOS VECCHIA MINIERA	5 - 7	
P.G.S. AURORA GALLICO	- BOVA MARINA C5	6 - 0	GST
PGS UNIVERSAL	- CATAFORIO	3 - 7	
(1) POLISPORTIVA FUTURA	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	2 - 3	
REGGIO FOOTBALL CLUB	- ZEFHIR MEGA FIVE	3 - 11	

(1) - disputata il 22/02/2015

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
MONTAGNA COSENZA 2012	- CUS COSENZA	5 - 7	
VIRTUS TIRRENIA	- POLISPORTIVA SPIXANA	4 - 2	

GIRONE B - 5 Giornata - A			
(1) FUTURA BORGIA	- MARACANA CALCIO A 5	3 - 7	
(1) ROYAL TEAM LAMEZIA	- CORTALE A.S.D.	21 - 1	
VIBO CALCIO A 5	- NUOVA ROSARNESE	1 - 6	

(1) - disputata il 22/02/2015

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

Gare 3 Turno - 1 Giornata - R			
POLISPORTIVA MOLOCHIESE	- MIXREGGIO CALCIO A 5	4 - 5	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

Gare 3 Turno - 1 Giornata - R			
COMPRESORIO PRESILANO	- ROCCELLETTA	4 - 2	
NUOVA ROSARNESE	- VIBO CALCIO A 5	10 - 3	
ROSSANO CENTRO STORICO C5	- FUTSAL FUSCALDO	3 - 2	

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 25.02.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE SOSPENSE O NON DISPUTATE

Gara del 22/ 2/2015 CASTROVILLARI CALCIO - CALCIO GALLICO CATONA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 22/ 2/2015 SERSALE - BRANCALEONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per avversità atmosferiche, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

SCARLATO CHRISTIAN

(CASTROVILLARI CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

DE SIMONE ARMANDO

(CASTROVILLARI CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

SICILIANO GIUSEPPE

(CALCIO ACRI S.C.S.D.)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 300,00 PAOLANA

per comportamento ingiurioso verso la terna arbitrale da parte di propri sostenitori durante la gara, nonchè per lancio "di piccole pietre ed accendini" contro uno degli Assistenti Arbitrali (due degli accendini lo colpivano ad un polpaccio).

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MIRABELLI LORENZO

(PAOLANA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

DI IURI FRANCESCO

(CALCIO ACRI S.C.S.D.)

POLTERO FRANCESCO

(PAOLANA)

SPAGNUOLO MATTIA

(PAOLANA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 600,00 CORIGLIANO SCHIAVONEA

per inadeguata sistemazione spogliatoio arbitrale (sporco di feci), per avere propri sostenitori, durante la gara, lanciato contro l'Assistente Arbitrale una bottiglia di birra "di vetro, piena" senza colpirlo, nonché per avere danneggiato l'autovettura dell'arbitro in sosta "all'interno del recinto di giuoco" (con obbligo di tenere indenne l'arbitro dei danni subiti, se richiesti e documentati). Nonché per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 150,00 PALMESE A.S.D.

per lancio di due "bombe carta" in campo (senza arrecare danno alcuno) da parte di propri sostenitori durante la gara.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2015

CARNA TRIONFO (GUARDAVALLE A.S.D.)

per entrata abusiva in campo durante la gara ed atto di violenza contro un proprio giocatore (lo colpiva con schiaffi al collo).

SQUALIFICA FINO AL 11/ 3/2015

MURACA AURELIO (ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)

per comportamento irrispettoso verso l'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 4/ 3/2016

MARGHELLA PASQUALE (CORIGLIANO SCHIAVONEA)

per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione per "condotta violenta", colpito l'arbitro con uno sputo "in pieno viso".

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GARGIULLO NATALE (CORIGLIANO SCHIAVONEA)

per comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NESCI FRANCESCO (GUARDAVALLE A.S.D.)

per tentativo di atto di violenza contro un giocatore avversario (in reazione a fallo subito) durante la gara e comportamento offensivo verso l'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERLINGIERI MARCO (CORIGLIANO SCHIAVONEA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2015

CAPUTO EMANUELE (CORIGLIANO SCHIAVONEA)

per avere, a fine gara, dopo aver stretto con forza una mano all'arbitro (gli provocava forte dolore), strattonato lo stesso più volte, rivolgendogli parole offensive e minacciose.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

CUCINOTTI DANILO (BOCALE CALCIO 1983)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

MINUTOLO CATALDO	(ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)	FODERARO MARCO	(PALMESE A.S.D.)
MAROTTA GIANCARLO	(SCALEA 1912)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

MORENO MATUTE ELIECER	(BOCALE CALCIO 1983)	NESCI FRANCESCO	(GUARDAVALLE A.S.D.)
DANIEL			
SECONDI LEONARDO	(TAURIANOVESE A.S.D.)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

MONTALTO RAFFAELE	(CORIGLIANO SCHIAVONEA)	RIITANO LUCA	(GUARDAVALLE A.S.D.)
VISCOMI DAMIANO	(ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)	CURCIO VINCENZO	(PALMESE A.S.D.)
SICARI GIUSEPPE	(TAURIANOVESE A.S.D.)		

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE SOSPESSE O NON DISPUTATE

Gara del 22/ 2/2015 DELIESE - RIZZICONI CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 22/ 2/2015 ROGGIANO CALCIO 1973 - SANT ANNA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 22/ 2/2015 TORRETTA - TREBISACCE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

DELIBERE

Gara del 22/ 2/2015 POLISTENA - BIANCO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato che la gara in oggetto non è stata disputata per l'esclusione della società Bianco Calcio dal Campionato di Promozione disposta dal G.S.T. con Comunicato Ufficiale n.89 dell'8.1.2015;

visto l'art.53 comma 4 delle N.O.I.F e 17 del C.G.S.;

delibera

- 1) in applicazione della della norma vigente, che la gara indicata in oggetto è considerata perduta dalla società BIANCO CALCIO (POLISTENA - BIANCO: 3 - 0).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 150,00 CITTA AMANTEA 1927

per sparo di "un grosso petardo" in prossimità di uno degli Assistenti Arbitrali da parte di propri sostenitori durante la gara.

€ 100,00 CITTA AMANTEA 1927

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 100,00 SAN GIUSEPPE CALCIO

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 4/ 3/2015

MAISANO ANTONINO (BAGNARESE)

per avere durante la gara rivolto parole offensive e spintonato l'allenatore della squadra avversaria (in reazione).

CACCAMO IGNAZIO (CITTA AMANTEA 1927)

per comportamento non regolamentare mentre si trovava in panchina (si allontanava dalla stessa).

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 4/ 3/2015**

CRUPI FABIO

(REGGIOMEDITERRANEA)

per comportamento offensivo verso un dirigente della squadra avversaria durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FORTUGNO ALESSANDRO

(BAGNARESE)

MADDALENA DAVIDE

(CITTA AMANTEA 1927)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)**

PLACANICA DIONIGI

(GIOIOSA JONICA A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

GAGLIARDI MICHELE

(CITTA AMANTEA 1927)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

PORCO MAURO

(CITTA AMANTEA 1927)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA****€ 400,00 SAN FILI CALCIO 1926**

per lancio di acqua (prelevata da una pozzanghera), del contenuto di una lattina di "Fanta" e di uno sputo, attingendolo, contro uno degli Assistenti Arbitrali da parte di propri sostenitori durante la gara.

€ 200,00 CALCIO CITTANOVESE

per presenza di persone estranee che sostavano in prossimità degli spogliatoi durante la gara (per farli allontanare l'arbitro ha sospeso momentaneamente la gara per ben quattro volte).

€ 100,00 CAULONIA 2006

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 100,00 DELIESE

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 100,00 LOCRI 1909

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 100,00 ROCCABERNARDA A.S.D.

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 100,00 SAN LUCIDO

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 100,00 SERRESE

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 100,00 SPORTING CLUB DAVOLI

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 100,00 TORRETTA

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 5/2015**

PALAZZO RICCARDO (SAN FILI CALCIO 1926)

per avere, dopo essere entrato abusivamente in campo durante la gara, rivolto parole minacciose all'arbitro, nonché tenuto un comportamento offensivo verso l'arbitro stesso e nei confronti di Organi Federali; per ritardo nell'abbandonare la panchina a seguito del provvedimento di allontanamento e per aver lanciato in aria le chiavi dell'autovettura dell'arbitro che aveva in custodia.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 4/2015

DEROSE GIANLUCA (SAN LUCIDO)

per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 3/2015

LIGUORI VINCENZO (JUVENILIA ALTO JONIO)

per proteste durante la gara.

A CARICO DI MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 4/ 3/2015**

GALLIPPI ANGELO (FILOGASO)

per proteste durante la gara.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 18/ 3/2015**

BACILIERI CESARE (SAN FILI CALCIO 1926)

per comportamento offensivo verso l'arbitro e uno degli Assistenti Arbitrali durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

ANDRIANI ALESSIO (SAN LUCIDO)

DE ROSE DANIELE

(SAN LUCIDO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POLITI DANIELE (CAULONIA 2006)

SCHIAVELLO FRANCESCO

(FILOGASO)

FRANCHINO ANDREA (JUVENILIA ALTO JONIO)

LOMBARDO DAVIDE

(SPORTING CLUB DAVOLI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR**

SCAPPATURA CRISTOFARO (VILLESE CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

CHIAPPETTA MATTIA (JUVENILIA ALTO JONIO)

FRANCHINO ANDREA

(JUVENILIA ALTO JONIO)

PILEGGI MARCO (LUZZESE CALCIO 1965)

MARTELLO ANTONIO

(PROMOSPORT)

MIRABELLI MATTIA (SAN FILI CALCIO 1926)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XII INFR)

PUCCI EMANUELE (GARIBALDINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

DE NISI FABIO ROSARIO (FILOGASO)

BELLITTI DOMENICO

(JUVENILIA ALTO JONIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

PASTORE RAFFAELE (JUVENILIA ALTO JONIO)

CARBONE VINCENZO

(LOCRI 1909)

MESITI ANDREA (MARINA DI GIOIOSA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

CONVERSI MANUEL (COTRONEI 1994)

RUGA FRANCESCO

(COTRONEI 1994)

NIGRO CARMINE (JUVENILIA ALTO JONIO)

PANTISANO FRANCESCO

(ROCCABERNARDA A.S.D.)

BARTUCCI ANDREA (SAN FILI CALCIO 1926)

CAPONE SIMONE

(SERRESE)

PARENTELA ANDREA (SPORTING CLUB DAVOLI)

TOSCANO BRUNO

(VILLESE CALCIO)

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE SOSPENSE O NON DISPUTATE**Gara del 22/ 2/2015 BOVALINESE – BIANCHESE**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 22/ 2/2015 CARIATI - YOUNG BOYS CASSANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 22/ 2/2015 TERINA - REAL PIANOPOLI

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

RICHIESTA CAUSA DI FORZA MAGGIORE**Gara del 22/ 2/2015 CASABONA CALCIO - CHIARAVALLE CALCIO**

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società Chiaravalle Calcio si soprassiede ad ogni decisione in merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA****€ 120,00 CALCIO SANFERDINANDO**

per avere propri sostenitori dato vita ad una rissa con i giocatori della società avversaria rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

€ 120,00 VAL GALLICO

per avere propri sostenitori dato vita ad una rissa con i giocatori della società avversaria rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

€ 50,00 CARIATI

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 50,00 MARINA DI SCHIAVONEA 1960

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 50,00 PARENTI

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 50,00 PETRONA

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 50,00 REAL PIANE CRATI

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 50,00 REAL PIANOPOLI

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 5/ 3/2015**

FILARETI VINCENZO (CARIATI)

proteste a decisione arbitrale.

BARILLA GIUSEPPE (VAL GALLICO)

per proteste a decisioni arbitrale.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 5/ 3/2015**

ROMEO CARMELO (MAMMOLA)

per proteste a decisioni arbitrale.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

DELFINO DEMETRIO (CALCIO SANFERDINANDO)

entrata abusiva in campo ed atto di violenza nei confronti di un giocatore della società avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALBANESE ANTONIO (CALCIO SANFERDINANDO)

ALBANESE FRANCESCO (MAMMOLA)

BARTOLOMEO GIOVANNI (VAL GALLICO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

APICELLA RAFFAELE (CARIATI)

CANNATELLA CHRISTIAN (MARINA DI NICOTERA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR**

FERRENTINO MASSIMO	(CARIATI)
--------------------	-----------

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

ALBANESE ANTONIO	(CALCIO SANFERDINANDO)	DE LUCA MATTEO	(CASALI PRESILANI 1973)
FUDA MARIO	(CITTA DI SIDERNO 1911)	ROBERTI VINCENZO	(GEPPINO NETTI)
FIORITI DIEGO MARTIN	(LAUREANESE)	ATTISANO VINCENZO	(VAL GALLICO)
COSTANTINO PAOLO	(VAL GALLICO)	MORABINI FRANCESCO	(VAL GALLICO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

VERRE GABRIEL	(BORGIA 2007)	ANNACCARATO FRANCESCO	(CALCIO SANFERDINANDO)
CAMPO GIOVANNI	(LAUREANESE)	DIMUNDO PANTALEONE ANDR	(MARINA DI NICOTERA)
BIZZANTINI VINCENZO	(REAL CERVA)	POLITANO ROBERTO	(TERINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

SAPORITO DANILLO	(APRIGLIANO CALCIO)	SACCO DOMENICO	(CALCIO SANFERDINANDO)
DI FRANCO MAURIZIO	(GEPPINO NETTI)	FALCONE GIUSEPPE	(MARINA DI SCHIAVONEA 1960)
IENCARELLI MARIO	(REAL CERVA)	RIBECCO FRANCESCO	(REAL CERVA)
PARADISO EMANUELE	(TERINA)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 3/2015**

BOLOTTA MATTEO	(PETRONA)
----------------	-----------

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro e per avere gettato a terra la bandierina in segno di protesta.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GILIBERTI IVAN	(FIUMEFREDDO)	MICELI ANDREA	(REAL SAN MARCO)
----------------	---------------	---------------	------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MURACA GAETANO	(REAL CERVA)
----------------	--------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR**

GENTILE LUCA	(FIUMEFREDDO)	BIZZANTINI VINCENZO	(REAL CERVA)
--------------	---------------	---------------------	--------------

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

D ANGELO DIEGO	(FIUMEFREDDO)	SANTORO GIOVANNI	(FIUMEFREDDO)
FALDUTO ANTONINO	(GREFFA MOSORROFA)	TRAPASSO ALESSIO	(MINIERI KING ELETTRICA)
TALARICO MARIANO	(PETRONA)	ADDINO FRANCESCO	(REAL SAN MARCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

TERRANOVA ANDREA

(ANTONIMINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

PRIMERANO DANIELE

(ANTONIMINA)

COLOSIMO EMILIO

(PETRONA)

COREA DAVIDE

(TAVERNA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA E SQUALIFICA DEL CAMPO "A PORTE CHIUSE" (con decorrenza immediata)****€ 500,00 - N GARE 2 NICOTERA**

per comportamento offensivo e minaccioso da parte di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro reiterato più volte durante la gara, nonchè per presenza di persone estranee non iscritte in distinta all'interno del campo di gioco prima e a fine gara; per avere un proprio sostenitore identificato, grazie al fattivo comportamento del dirigente della società Nicotera, aggredito l'arbitro a fine gara; per avere, il predetto sostenitore aperto la portiera dell'auto stratonando l'arbitro per l'orecchio e colpendolo con un pugno al viso rendendo necessario il ricorso alle cure della locale guardia medica.(veniva diagnosticata lesione guaribile in 2/3 giorni). Sanzione ridotta per il fattivo comportamento dei dirigenti della stessa società.

AMMENDA**€ 250,00 VAL GALLICO**

per avere propri sostenitori a fine gara lanciato un accendino all'indirizzo dell'arbitro colpendolo alla stomaco senza conseguenze.

€ 50,00 BELVEDERE 1963**€ 50,00 BIANCHESE****€ 50,00 BOVALINESE****€ 50,00 BRUTIUM COSENZA****€ 50,00 CALCIO SANFERDINANDO****€ 50,00 CASABONA CALCIO****€ 50,00 CERZETO K91****€ 50,00 CITTA DI SIDERNO 1911****€ 50,00 KROSIA****€ 50,00 MAMMOLA****€ 50,00 MESORACA****€ 50,00 NUOVA ROSARNESE****€ 50,00 PAPANICE****€ 50,00 REAL SAN MARCO****€ 50,00 S.AGATA D ESARO****€ 50,00 SAN GREGORIO D IPPONA****€ 50,00 SCOMMETTENDO.IT FRONTI****€ 50,00 STILESE A TASSONE**

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 3/2015**

STAROPOLI MAURIZIO

(SAN GREGORIO D IPPONA)

per comportamento minaccioso nei confronti del tesserati della società avversaria prima dell'inizio della gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 3/2015

AGOSTINO ANTONIO (MAMMOLA)

per proteste a decisioni arbitrali.

SITA VINCENZO NICODE (MAMMOLA)

proteste a decisione arbitrale.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA FINO AL 24/ 5/2015**

CORSARO DOMENICO (NICOTERA)

per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario durante la gara. Nonchè per avere a fine gara aggredito un giocatore avversario con alcuni schiaffi al volto. Lo stesso cercava di aggredire un'altro giocatore della società avversaria non riuscendovi per l'intervento dei carabinieri.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VOCI MARCO (CSI STALETTI)

PALLONE NICOLA (MESORACA)

MACCARONE PANTALEONE (NICOTERA)

MARRELLO EMANUELE (REAL PIANE CRATI)

CONIDI LEONARDO (EURO GIRIFALCO)

LA MALFA FASSARI FRANCESCO (NICOTERA)

RIZZA ANTONIO (REAL BOTRO)

DI GIORNO LUIGI (S.AGATA D ESARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FUSCALDO ALESSANDRO (CASALI PRESILANI 1973)

CAPARRA GAETANO (NICOTERA)

PIGNANELLI SALVATORE (REAL BOTRO)

MICELI ALESSANDRO (REAL PIANE CRATI)

CROCCO UMILE (CERZETO K91)

AVOLIO JONATHAN (PARENTI)

TOLOMEO DOMENICO MICHAEL (REAL CATANZARO 1969)

ZICARO FLAVIANO (SPORTING TERRANOVA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE**

CARCHEDI SALVATORE (SAN GREGORIO D IPPONA)

per atto di violenza nei confronti di un avversario a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

RODA STEFANO (CITTA DI SIDERNO 1911)

MACCARONE PANTALEONE (NICOTERA)

BRIZZI FRANCESCO (REAL BOTRO)

CARCHEDI SALVATORE (SAN GREGORIO D IPPONA)

VESCIO FABIO (MESORACA)

MERCURI FABIO (NUOVA ROSARNESE)

MAZZEO GIUSEPPE (SAN CALOGERO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

VOMMARO DANIELE (BRUTTIUM COSENZA)

STRAFFALACI ANDREA (CERZETO K91)

BURDINO LEONARDO (EURO GIRIFALCO)

BILOTTA BRUNO (FILADELFA)

PALLONE NICOLA (MESORACA)

BELLINO VINCENZO (OLYMPIC ACR)

NICOLETTI LUCA (SOFIOTA)

MUSACCHIO EDOARDO (CERZETO K91)

MELITI GIUSEPPE (CSI STALETTI)

CACCAMO UMBERTO (EURO GIRIFALCO)

MONGIARDO GIUSEPPE (MARINES)

NIGRO ANTONIO (MIRTO CROSIA)

DICELO LUCA (SCOMETTENDO.IT FRONTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

BARCA PIERFRANCESCO (CASALI PRESILANI 1973)

VESCIO ANTONIO (MESORACA)

CORSI GIUSEPPE (NICOTERA)

VIRELLI ERCOLE (PAPANICE)

CALABRO DOMENICO (VAL GALLICO)

BUCCINA ELIA (FILADELFA)

CORSARO DOMENICO (NICOTERA)

CATALANO VINCENZO (NUOVA ROSARNESE)

CAPUTO FABRIZIO (SCOMETTENDO.IT FRONTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

TARANTINO FRANCESCO	(APRIGLIANO CALCIO)	PULTRONE FLAVIO	(BADOLATO)
DEROSE MICHAEL	(BRUTIUM COSENZA)	VALENTE NICOLA	(CITTA DI SIDERNO 1911)
ALAMPI LUCIANO	(MARINES)	PASQUALE TOMMASO	(MESORACA)
BERARDI GIUSEPPE	(MIRTO CROSIA)	AROMOLO ANTONIO	(NUOVA TORRE MELISSA)
AMOROSO GIANLUCA	(S.AGATA D ESARO)	GROSSO MAURO	(S.AGATA D ESARO)
STAGNO DOMENICO	(SAN CALOGERO)	COLOCA DANILO	(SAN GREGORIO D IPPONA)
GIUDA ROBERTO	(SCANDALE)	INDRIERI FRANCESCO	(SPORTING TERRANOVA)
MORRONE DANILO	(SPORTING TERRANOVA)	MARULLA GIOVANNI	(STILESE A TASSONE)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/ 2/2015**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA****€ 50,00 FIVE SOCCER CATANZARO**

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CLEMENTE FERDINANDO (BOVALINO CALCIO A CINQUE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUZZOCREA FABIO (ZEFHIR MEGA FIVE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

POSELLA GIUSEPPE (FIVE SOCCER CATANZARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

MIRANTE GIUSEPPE	(FUTSAL ENOTRIA)	GRAZIANO DARIO	(REAL ROGIT)
STUPPINO MASSIMO GAETANO	(ZEFHIR MEGA FIVE)		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2**GARE SOSPESSE****Gara del 18/ 2/2015 CITTA DI FUSCALDO - LAMEZIA SOCCER**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al del tempo per avversità atmosferiche, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA****€ 50,00 CITTA DI PAOLA CALCIO A 5**

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 50,00 ELETTRONICA POLISTENA C5

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 50,00 I NOVELLI 93 CARIATI

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 50,00 LUDOS VECCHIA MINIERA

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 50,00 POLISTENA CALCIO A 5

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 50,00 REAL LUZZESE CALCIO A 5

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

€ 50,00 SENSATION PROFUMERIE C5

per non aver utilizzato la tessera "dirigente accompagnatore ufficiale" (già ammonita).

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

LOMBARDO VINCENZO

(ROCCELLA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR**

MUMMOLO EMANUELE

(HELLAS CIRO MARINA)

GERACE GIUSEPPE

(ROCCELLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

CUTRUPI ALESSANDRO

(LUDOS VECCHIA MINIERA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

MALAVENDA GIUSEPPE

(LUDOS VECCHIA MINIERA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

DE MARTINO ANDREA

(FIVE FALERNA STELLA MARIS)

DASCOLA GIOVANNI MARCO

(LUDOS VECCHIA MINIERA)

CAMILLO MARCO

(POLISTENA CALCIO A 5)

DIBELLA SIMONE

(SILVER CITY)

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5

DELIBERE**Gara del 22/ 2/2015 P.G.S. AURORA GALLICO - BOVA MARINA C5**

Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato che la gara in oggetto non è stata disputata per l'esclusione della società Bova Marina C5 dal campionato disposta dal G.S.T. con Comunicato Ufficiale n99 del 22/01/2015;

visto l'art.53 comma 4 delle N.O.I.F e 17 del C.G.S.;

delibera

- 1) in applicazione della norma vigente, che la gara indicata in oggetto è considerata perduta dalla società BOVA MARINA C5 (P.G.S. AURORA GALLICO - BOVA MARINA C5 6-0).

Gara del 22/ 2/2015 SENSATION PROFUMERIE C5 - VIRTUS CALCIO A 5

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Virtus Calcio a 5

visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.

delibera

- 1) infliggere alla società VIRTUS CALCIO a 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
- 2) penalizzare la società VIRTUS CALCIO a 5 di UN PUNTO in classifica;
- 3) infliggere alla società VIRTUS CALCIO a 5 l'ammenda di € 150,00 per prima rinuncia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**A CARICO DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 3/2015**

PERROTTA MATTIA (CITTA DI PAOLA CALCIO A 5)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

FRANZE ROBERTO (CITTA DI VIBO VALENTIA C5)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CANIGLIA ANGELO (I NOVELLI 93 CARIATI)

VUONO RAFFAELE

(MM CLUB SPORT)

SICOLI GIAMPIERO (SILVER CITY)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE**

STANCATO RAFFAELE (ODISSEA 2000 ROSSANO C5)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro dopo il fischio finale di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

SORBARA GIUSEPPE (ELETTROMEGA POLISTENA C5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

BENINCASA TOMMASO (CITTA DI FIORE C5)

GUGLIELMO FRANCESCO

(LA SPORTIVA TRAFORO)

RUSSO GIUSEPPE (SILVER CITY)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CAGLIOTI GIUSEPPE (BARCOLLANDO CALCIO A 5)

VILLELLA LUCA

(COSTA DEL LIONE CALCIO 5)

MORELLO STEFANO (FUTSAL MELITO)

D AGOSTINO MARIO

(LAMEZIA SOCCER)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)**

TRIPODI ANNUNZIATO (FUTSAL MELITO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

LAGANA CRISTOFARO (CALCIO A 5 FATA MORGANA)

FOTI CARMELO (FUTSAL MELITO)

CRAPELLA SERGIO (LAMEZIA SOCCER)

ALBANESE FRANCESCO

(EDILFERR CITTANOVA C5)

MORABITO BORIS

(FUTSAL MELITO)

MONTESANTI LUCA

(LAMEZIA SOCCER)

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR**

MINNITI GIOVANNI (MIXREGGIO CALCIO A 5)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

FALCONE ROSARIO (MIXREGGIO CALCIO A 5)

BELCASTRO ARCANGELO (POLISPORTIVA MOLOCHIESE)

LAROCCA LEONARDO

(MIXREGGIO CALCIO A 5)

PILLARI GIUSEPPE

(POLISPORTIVA MOLOCHIESE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA**

RICCELLI ROSARIO (COMPRESORIO PRESILANO)

CIMATO DOMENICO

(VIBO CALCIO A 5)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CUPOLILLO FRANCESCO (FUTSAL FUSCALDO)

ATTADIA GIOVANNI (ROSSANO CENTRO STORICO C5)

MARAFIOTI GIUSEPPE

(NUOVA ROSARNESE)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 12/03/2015.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



COMUNICATO UFFICIALE N. 176
TUTELA ASSICURATIVA TESSERATE L.N.D.
GARANZIA DANNO ESTETICO

Roma,

Protocollo:

Si porta a conoscenza che la L.N.D., di intesa con le Generali Italia S.p.A., ha deciso di estendere - **per le sole calciatrici tesserate** - il massimale relativo al danno estetico.

Per tale motivo, a far data dal 12 febbraio 2015 e fino al termine della stagione sportiva in corso, la copertura di cui sopra deve intendersi applicata per un massimale di 10.000,00 euro invece che euro 1.500,00.

Si ricorda che tutte le condizioni di polizza sono consultabili attraverso il banner **Generali Inassitalia area assicurativa**, posto sul sito web della Lega Nazionale Dilettanti www.lnd.it.

Le informazioni relative ai sinistri possono essere fornite contattando il numero verde **800 137 060**.

Rammentiamo che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti delle Società iscritte alla Lega Nazionale Dilettanti (ma non del Settore Giovanile e Scolastico).

Attenzione:

il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali - INA Assitalia S.p.A.:

1. **non può dare, dunque, informazioni sulla gestione delle pratiche già attive.** Per tale operazione è necessario contattare il numero verde **800 137 060**;

2. **il servizio non opera per i tesserati del settore giovanile e scolastico.**

Il servizio di consulenza è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)



Roma, 25 febbraio 2015
Protocollo: 4133/FB/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°34

Oggetto: Legge di Stabilità 2015 - Nuovo ravvedimento operoso – Effetti e comportamenti delle società della L.N.D. – Casi di esclusione dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991

Nuovo ravvedimento operoso

Con la Circolare n. 31 di questa Lega, datata 9 febbraio 2015, è stata trasmessa la Circolare FIGC-UST n. 5-2015 con la quale sono state illustrate le disposizioni recate dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di Stabilità - in materia di "Nuovo ravvedimento operoso".

In particolare sono state riportate, oltre all'ambito di applicazione delle nuove norme, le varie fattispecie che possono essere adottate dai soggetti che intendono avvalersi del ravvedimento.

Va, in primo luogo, fatto presente che, contrariamente al passato, ci si può, in qualsiasi momento, avvalere del ravvedimento operoso. Infatti, mentre la precedente disciplina stabiliva che il ravvedimento non era possibile nel caso in cui la violazione era stata già constatata ed erano iniziati accessi, verifiche, ispezioni e quant'altro, oggi il ravvedimento è precluso soltanto in presenza di notifica al contribuente di un atto di liquidazione e/o di un avviso di accertamento. Come ulteriormente chiarito con la Circolare n. 6/E del 19 febbraio u.s.- punto 10 - dall'Agenzia delle entrate, per i tributi amministrati dalla stessa Agenzia non esistono più preclusioni all'istituto del ravvedimento operoso che *"può essere adottato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento... anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall'ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento"*.

Il fatto che il ravvedimento operi **senza limiti temporali** e sia possibile anche se è iniziata o conclusa una verifica, senza però che sia stato notificato l'avviso di accertamento, rende più agevole l'approccio con il fisco dal momento che, allorché il contribuente si rende conto delle contestazioni che l'amministrazione finanziaria gli sta muovendo, può valutare se queste sono non del tutto fondate e quindi contestabili con esito di vittoria presso i giudici tributari o se, invece, si tratta di contestazioni valide mosse a seguito di errori od omissioni effettivamente commessi.

Nel primo caso, occorrerà valutare se trattasi di pretese fiscali frutto di interpretazioni in merito alle quali la giurisprudenza non è costante con la possibilità che i giudici tributari possano accogliere i relativi ricorsi, ad esempio, applicando, se del caso, il principio del "*favor rei*" in seguito a norme successive che hanno modificato la precedente disciplina (vedasi la norma che ha modificato la detrazione IVA per la sponsorizzazione o quella che ha elevato il limite dei pagamenti *cash* a 1.000 euro).

Nel secondo caso il soggetto avrà tutta la convenienza ad evitare che la contestazione mossagli venga formalizzata dall'Agenzia delle entrate con un avviso di accertamento e, pertanto, potrà tempestivamente procedere, se necessario anche prima che venga chiusa la verifica o l'ispezione in corso, ad avvalersi del ravvedimento operoso per gli anni che, a seguito delle verifiche o ispezioni, possono essere oggetto di accertamento, regolarizzando le distinte violazioni comprese quelle prodromiche (ad es. omessa fatturazione) e quelle consequenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione).

Il ravvedimento operoso comporta il versamento delle imposte dovute a seguito della rettifica degli errori o delle omissioni effettivamente commesse nonché delle prescritte sanzioni e degli interessi.

Le sanzioni da versare variano a seconda del tempo intercorso tra la violazione commessa ed il momento del ravvedimento e vanno, come indicato nella Circolare FIGC-UST n. 5 – 2015 da un minimo dello 0,20 al giorno per i primi 14 giorni al 5% dell'imposta dovuta se il ravvedimento avviene oltre i due anni o al 6% se la regolarizzazione avviene dopo la notifica del verbale di constatazione.

Gli interessi vanno corrisposti al tasso legale previsto per ciascun anno relativamente al periodo intercorrente tra la violazione ed il versamento.

Casi di esclusione dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991

In relazione alle possibilità offerte dalle disposizioni sul nuovo ravvedimento operoso, istituito che punta su un nuovo modello di cooperazione tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti con l'obiettivo di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle possibili cause di esclusione dalla legge n. 398/91, che più formano oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate e di successivo contenzioso e per le quali va valutata l'opportunità di ricorrere tempestivamente al ravvedimento operoso prima che venga emesso l'atto di accertamento.

Le agevolazioni recate dalla legge in argomento hanno come destinatarie le associazioni sportive dilettantistiche e, con il comma 1 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, anche le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali (S.p.A., S.r.l., cooperative), con proventi commerciali annui non superiori a 250.000 euro.

I soggetti di cui sopra, previa opzione, possono fruire delle disposizioni agevolative della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che consistono, tra l'altro, nell'applicazione del regime forfettario ai fini IRES/IRAP e IVA, e nella semplificazione degli obblighi contabili (tenuta e compilazione del solo prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, emissione delle sole fatture di sponsorizzazione e pubblicità, conservazione delle fatture emesse e ricevute, esonero dalla dichiarazione IVA). Il regime forfettario consiste nella determinazione del reddito ai fini IRES applicando il **coefficiente del 3% sui proventi commerciali** e, ai fini IVA, nella detrazione forfettaria **del 50% dell'imposta incassata e versamento trimestrale del restante 50%**.

Tanto premesso, si evidenziano, di seguito, i casi di esclusione dalla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, che determinano la conseguente perdita dei benefici recati dalla stessa legge:

- a-Superamento del limite di 250.000 euro annui di proventi commerciali;**
- b-superamento del limite di 1.000 euro per i pagamenti ricevuti ed effettuati cash;**
- c-violazione del principio di democraticità nell'ordinamento interno, mancanza del formale recepimento nello statuto e nell'atto costitutivo, nonché inosservanza di fatto, delle clausole stabilite nei commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e omessa indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e della parola "dilettantistica";**
- d-omessa iscrizione nel Registro CONI**

a - Superamento del limite di 250.000 euro annui di ricavi commerciali

Possono fruire, previa opzione, del particolare regime forfetario e delle altre agevolazioni recate dalla legge n. 398/91, le associazioni sportive dilettantistiche (asd) e le società sportive dilettantistiche (ssd) costituite in società di capitali senza fine di lucro, che, come stabilito dal comma 1 dell'art. 1 della stessa legge n. 398, nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi di natura commerciale non superiori a 250.000 euro. **Al comma 2 dello stesso art. 1 è stabilito che se il limite è superato nel corso del periodo d'imposta, cessano di applicarsi le disposizioni di cui alla medesima legge n. 398, dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato.**

Nel limite di 250.000 euro annui **non vanno ricompresi i proventi cd. "decommercializzati"**, quali, ad esempio, quelli previsti dal comma 2 dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nel testo modificato dall'art. 37, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e cioè, quelli conseguiti per un ammontare complessivo annuo non superiore 51.645,69 euro (100 milioni delle vecchie lire) relativamente ad eventi non superiori a due l'anno, posti in essere da asd e ssd nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. Sono, inoltre, considerati **"decommercializzati"** anche il premio di addestramento e formazione tecnica (art. 99 NOIF), e, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 37/E del 20 dicembre 2013, anche il premio alla carriera (art. 99-bis NOIF) e il premio di preparazione (art. 96 NOIF).

b - Superamento del limite di 1.000 euro per i pagamenti ricevuti ed effettuati cash

Il comma 5 dell'art. 25 della già citata legge n.133/99, così come modificato dall'art. 37, comma 2, lett. a), della legge n. 342 del 2000, prevede che i pagamenti a favore di asd e ssd e i pagamenti da queste effettuati devono essere eseguiti, se di importo superiore a 500 euro, tramite c/c bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità (carta di credito, bancomat, assegni non trasferibili, ecc.), idonee a consentire la trasparenza fiscale con la tracciabilità dei pagamenti, **pena la decadenza**, oltre l'irrogazione della normale sanzione amministrativa, **dalle agevolazioni previste dalla legge n. 398.**

Il limite di 500 euro è stato elevato con il comma 713 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 – Legge di Stabilità 2015 – a **1.000 euro**. Il superamento di detto limite dal 1° gennaio 2015 - data di entrata in vigore della legge n. 190/2014 - comporta l'esclusione dalla legge n. 398. **A tale riguardo, occorre tenere presente che, come precisato ulteriormente dall'Agenzia delle entrate, da ultimo con la Risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014, l'esclusione opera dal mese successivo a quello in cui si è incorso nella violazione dell'obbligo. Pertanto, "qualora vengano meno nel corso dell'anno i presupposti per l'applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l'applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire da mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti e non può retroagire all'inizio del periodo d'imposta (pagg. 4 e 5 della citata Ris. n. 102/E).**

E' importante rilevare che il limite si applica ai singoli pagamenti/incassi intercorsi con lo stesso soggetto; a tale riguardo non è stato precisato in quale lasso di tempo i pagamenti/incassi, in misura inferiore al limite prescritto, possono aver luogo nei confronti dello stesso soggetto, così che l'Agenzia delle entrate può facilmente presumere un comportamento elusivo in presenza di più pagamenti di importo inferiore al limite fatti allo stesso soggetto in un breve lasso di tempo. A titolo d'esempio, l'Agenzia delle entrate ha sanzionato con l'esclusione dalla legge n. 398 una asd che aveva effettuato due pagamenti di 498 euro allo stesso soggetto nell'arco della stessa giornata.

Le norme sulla tracciabilità dei pagamenti vanno assolutamente e rigorosamente rispettate anche perché l'esclusione dalla legge n. 398 comporta conseguenze devastanti per la società che non ha rispettato l'obbligo o ha tentato, con un comportamento elusivo, di aggirare il divieto. Resta, tuttavia, da chiarire se, a seguito dell'innalzamento del limite a 1.000 euro, possa essere invocato, per i pagamenti effettuati nei periodi precedenti il 1° gennaio 2015 per importi superiori a 500 ma non a 1.000 euro, il principio del *favor rei* per il quale il fatto commesso può non essere qualificabile in termini di illecito tributario a seguito dell'entrata in vigore di una norma successiva per la quale le sanzioni non sono più applicabili.

c - Violazione del principio di democraticità nell'ordinamento interno nonché del formale recepimento nello statuto e nell'atto costitutivo delle clausole di cui ai commi 17 e 18 della legge n. 289/2002

I commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 hanno dettagliatamente indicato i requisiti indispensabili che le asd e le ssd devono avere per essere destinatarie delle agevolazioni tributarie recate a favore dello sport dilettantistico.

Il comma 17 stabilisce che le asd e le ssd "devono indicare la denominazione sociale, la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale **dilettantistica**", che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico.

Il successivo comma 18 stabilisce che lo statuto e l'atto costitutivo delle asd e delle ssd devono contenere le clausole necessarie per garantire l'assenza del fine di lucro, ed il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma, quali, tra l'altro, il divieto di distribuzione di utili, la democraticità del sodalizio, la devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e associazioni, ecc..

Con la Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, in mancanza del formale recepimento nello statuto, nonché in caso di **inosservanza di fatto** delle clausole statutarie, gli enti sportivi dilettantistici non possono beneficiare del particolare regime loro riservato. Poiché in sede di verifica da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, è stata spesso contestata la mancanza di democrazia interna, con conseguente disapplicazione dei benefici fiscali, sulla base di elementi quali, ad esempio, la non rituale convocazione dell'assemblea, l'assenza dei nomi dei partecipanti nei verbali dell'assemblea, il mancato inserimento dei nomi degli associati nel libro soci, ecc., su espressa domanda di chiarimenti in proposito fatta dalla LND, l'Agenzia con la Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 ebbe a chiarire, al riguardo che *"l'adozione di forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, l'invio di e-mail agli associati in luogo dell'apposizione in bacheca dell'avviso di convocazione) o l'occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti all'assemblea o degli associati nel libro dei soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991, qualora sulla base di una valutazione globale della operatività dell'associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità. La clausola della democraticità, prosegue la Circolare, si intende violata quando la specifica azione od omissione da parte dell'associazione renda sistematicamente inapplicabile la predetta disposizione statutaria"*

La Circolare n. 9/E reca esempi di mancanza di democraticità, quali la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali, la presenza di quote associative diverse alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi, l'esercizio limitato del diritto di voto – dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati – in relazione alle deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l'approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, ecc.

In tali ipotesi, infatti, ravvisandosi un nesso diretto tra la violazione posta in essere dall'associazione e la disposizione statutaria concernente la democraticità dell'ente, l'Agenzia ritiene che l'asd debba decadere dai benefici recati dalla legge n. 398/91.

Malgrado l'apertura dell'Agenzia delle entrate riguardo alle *violazioni formali*, resta sempre, purtroppo, alla **discrezionalità** del verificatore procedere alla *presunzione che violazioni formali possano essere considerate sostanziali* con conseguenti verbali ed accertamenti che sanciscono l'esclusione dalla legge n. 398. A tale riguardo, si invitano gli enti associati al **rispetto assoluto delle norme statutarie** nonché a procedere alle convocazioni assembleari nei modi prescritti, a redigere i verbali assembleari riportando i nominativi dei presenti, a tenere aggiornato il libro soci; tutto ciò al fine di evitare presunzioni di violazioni tali da portare all'esclusione dalla legge n. 398.

d – Omessa iscrizione nel Registro CONI

Con l'art. 7 del D.L. 28 maggio 2004, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, è stato legislativamente sancito che le agevolazioni recate a favore delle asd e ssd dall'art. 90 della legge n. 289/2002, si applicano a condizione che le medesime società e associazioni siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI. A tale riguardo il CONI ha approvato le norme per l'istituzione del "Registro delle Associazioni e Società sportive Dilettantistiche". Il mancato riconoscimento da parte del CONI e, quindi, la non iscrizione nel registro, preclude il godimento delle agevolazioni fiscali a favore dello sport dilettantistico e, quindi, tra l'altro, l'applicabilità della legge n. 398.

A tale riguardo, giova rilevare che **non** comporta l'inapplicabilità della legge n. 398, il mancato invio del **modello EAS**. Il modello prescritto dall'art. 30 del D.L. n. 185/2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che deve essere inviato all'Agenzia delle entrate, tra l'altro, dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, è condizione indispensabile per godere dei benefici fiscali recati dall'art. 148 del TUIR. Il primo comma del medesimo art. 148, stabilisce che non sono considerate commerciali le quote associative e i contributi versati all'ente associativo dai soci, associati e partecipanti, mentre il terzo comma stabilisce, tra l'altro, per le associazioni sportive dilettantistiche, la non commercialità di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di specifici corrispettivi nei confronti degli iscritti, associati e partecipanti nonché delle altre associazioni e loro iscritti, associati e partecipanti che svolgono la medesima attività e che fanno parte, per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto di un'unica organizzazione locale o nazionale.

Trattasi, in sostanza, di benefici fiscali di notevole spessore ma il mancato invio del modello EAS non ha conseguenze in merito all'applicazione della disciplina recata dalla legge n. 398, se non quella – molto importante – che i proventi, che sono ritenuti "decommercializzati" per effetto del citato art. 148, decadendo dai benefici di cui allo stesso art. 148 a seguito del mancato invio del modello EAS, assumono la qualifica di "commerciali" e, di conseguenza, concorrono ai fini della determinazione del plafond dei 250.000, superato il quale opera l'esclusione dalla stessa legge n. 398.

Si reputa opportuno, poi, richiamare in questa sede la Circolare n. 50 del 26 aprile 2013 della L.N.D. con la quale è stato portato a conoscenza delle asd e delle ssd il contenuto della Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 emanata dall'Agenzia delle entrate a seguito di quesiti rivolti dalla stessa L.N.D..

Trattasi, in particolare, degli effetti della **mancata tenuta del modello previsto dal D.M. 11 febbraio 1997** nel quale le ssd e le asd che optano per la legge n. 398, devono annotare, entro il giorno 15 del mese successivo, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente. Al riguardo l'Agenzia delle entrate ha precisato al punto 1 della citata Circolare 9/E del 24 aprile 2013 che, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di tenuta del prospetto, **non è prevista la decadenza dai benefici fiscali di cui alla legge n. 398 e che è possibile procedere alla ricostruzione della situazione reddituale dell'ente sportivo tenendo conto delle risultanze contabili** comprovabili da parte dell'ente con fatture e altri documenti. La decadenza dal beneficio è prevista qualora l'ente non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398.

L'Agenzia delle entrate con la stessa Circolare n. 9/E, ha, poi, considerato anche gli effetti della mancata tenuta del rendiconto previsto dall'art. 5, comma 5, del D.M. 26 novembre 1999, n. 473, in relazione alla *decommercializzazione* di proventi commerciali di importo non superiore ad € 51.645,69 realizzati con la alla gestione di eventi per un numero non superiore a due l'anno. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la **mancata redazione del rendiconto non determina, di per sé, l'inapplicabilità della disposizione di esclusione dall'IRES per i proventi realizzati e non rilevati nel rendiconto**, sempre che in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.

Diversamente gli stessi proventi, in relazione ai quali la asd o ssd non sia in grado di produrre alcun documento attestante l'operazione, devono essere assoggettati a tassazione con l'applicazione del coefficiente di redditività pari al 3%, alla stregua dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali di cui alla legge n. 398. In tal caso i proventi in argomento concorrono, non essendo stato regolarmente tenuto il rendiconto, alla determinazione dell'importo di 250.000 euro annui, superato il quale opera l'esclusione dalla più volte citata legge n. 398.

Giova, poi, ripetere che l'esclusione dalla legge n. 398/91, ha effetto dal mese successivo a quello nel quale si è verificata la violazione degli obblighi imposti dalla stessa legge e, poiché il comma 1 dell'art. 1 della stessa legge stabilisce che il limite di 250.000 euro non deve essere superato nell'esercizio precedente per godere dei benefici recati dalla legge, è da ritenere che, qualora in un periodo d'imposta si sia incorsi nella violazione di altri obblighi, che non siano quelli del rispetto del limite di 250.000 euro, sia possibile fruire dei benefici in argomento per il periodo d'imposta successivo sempre che in detto successivo periodo sussistano i requisiti di legge.

Infine, è da ritenere che, in analogia a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la predetta Circolare n. 9/E del 23 aprile 2013 – punto 1 –, in caso di esclusione dalla legge n. 398/91, l'ufficio possa *procedere alla ricostruzione della situazione reddituale dell'ente sportivo dilettantistico tenendo conto delle effettive risultanze contabili, comprovabili da parte dell'ente, con fatture ed altri documenti*. Ciò ancorché l'ente sportivo non abbia tenuto, per il fatto di aver optato per la legge n. 398/91, i libri previsti per la tenuta della contabilità semplificata o ordinaria, ma soltanto quanto richiesto, ai fini contabili, dalla stessa legge 398.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Felice Belloli